



IL TRIBUNALE DI BARI

2 ^ SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice , ha
pronunziato, ex art.702-bis c.p.c., la seguente

ORDINANZA

nel giudizio n.2848/2015 R.G.

TRA

[REDACTED] in Nigeria, rappresentato dall'avv.
Mariagrazia Stigliano del foro di Taranto, domiciliataria;

E

Ministero dell'Interno - Commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale di Bari

E con l'intervento di

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari

OGGETTO: *Protezione internazionale*

MOTIVI

Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento reso dalla
Commissione Territoriale in data 14.01.2015, notificato il 11.02.2015, recante il diniego
della domanda di protezione internazionale e ha chiesto il riconoscimento della stessa
quanto meno nella forma della protezione sussidiaria o, in subordine, del permesso di
soggiorno per motivi umanitari.



L'Amministrazione intimata ha resistito.

La domanda va parzialmente accolta per i motivi di seguito indicati.

Secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 ed ai sensi del dlgs. n. 251/2007, requisito per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Ai sensi degli artt. 2, lett.g), e 14 del dlgs. n.251/2007, poi, è ammissibile la protezione sussidiaria in favore del cittadino straniero, che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.

Qualora taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione ragionevole della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n.27310/2008)

Nella specie, l'istante ha dichiarato in sede di audizione dinanzi alla Commissione, e precisato in sede giurisdizionale: a) di essere cittadino nigeriano, celibe, di etnia esan e fede cristiano-cattolica, originario del villaggio di Eguare-Egoro poi trasferitosi in quello di Ekpoma, entrambi nell'Edo State; b) di aver abbandonato la Nigeria, dopo aver perso i familiari, sia per il timore degli avversari politici del padre, membro del PDP, che avevano ucciso entrambi i genitori in periodi diversi (la madre nel 2012 e il padre nel 2014) per questioni legate a presunti brogli elettorali, sia per sottrarsi alle richieste di



affiliazione da parte degli esponenti del culto segreto Blak Out cui apparteneva il genitore, sia perché accusato dal proprio datore di lavoro di aver coperto il furto di denaro di un manger dell'azienda per cui lavorava.

La Commissione ha dubitato della credibilità del ricorrente ritenendo il suo racconto del tutto superficiale, stereotipato, confusionario e privo di riferimenti al reale vissuto personale.

Senonchè, anche a voler ritenere, per mera ipotesi, attendibili i fatti narrati dal ricorrente, non si potrebbe comunque farne derivare la sussistenza dei presupposti della protezione, atteso che non si ravvisano in essi situazioni di persecuzione personale, intesa quale grave, per natura e frequenza, vessazione o repressione violenta e implacabile.

Ed invero, le vicende narrate dal ricorrente appaiono generiche, poco attendibili, vaghe ed anche contraddittorie, soprattutto per quanto attiene l'episodio dell'agguato in cui era stato ferito l'istante ed era stata uccisa la madre, che si sarebbe rifiutata di fornire informazioni sul marito, mentre quest'ultimo si trovava nella stessa abitazione. Poco credibile la circostanza che il padre, datosi alla fuga dalla finestra, sarebbe poi tornato a casa dopo una settimana, senza avviare alcuna denuncia così come alcun procedimento penale era stato avviato dopo la morte del padre, due anni dopo, sparato nel corso di una discussione da alcuni membri dell'ACN.

La narrazione oltre che scarsamente verosimile, non è sopportata da prove. Generica e confusa anche la circostanza delle presunte minacce ricevute al datore di lavoro.

Per la carenza di elementi oggettivi, non è possibile affermare la sussistenza di un fondato timore di persecuzione, atteso che è pacifico che il signor

non sia mai stato direttamente attinto da atti di violenza o di minacce; non può pertanto essere accolta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato.

Considerazioni analoghe valgono per la protezione sussidiaria, dovendosi comunque rimarcare, anche sotto il profilo in esame, la radicale carenza di qualsivoglia riscontro documentale degno di fede o testimoniale tali da fondare un giudizio di verosimiglianza del denunciato pericolo di danno grave ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 251/07.

Quanto alla situazione del paese d'origine, va segnalato che, secondo le notizie più

aggiornate pubblicate sul sito Viaggiare Sicuri della Farnesina, anche la regione meridionale della Nigeria da cui proviene il ricorrente, risulterebbe interessata dall'escalation di violenza indiscriminata ad opera del movimento terroristico dei Boko Haram.

Sull'avviso pubblicato il 28.06.2016 sul sito del MAE "Viaggiare Sicuri" si legge significativamente che: *"In considerazione dell'attuale situazione di sicurezza in Nigeria si raccomanda di limitare allo stretto necessario i viaggi nel Paese e si sconsigliano assolutamente i viaggi nel Nord Est (Stati del Borno, Yobe e Adamawa) a causa della attività del gruppo terroristico di Boko Haram.*

Si suggerisce altresì di limitare allo stretto necessario i viaggi nei seguenti Stati nigeriani: Bauchi, Gombe, Città di Kano, le aree costiere del Delta, Bayelsa, Rivers, Akwa Ibom e dello Stato del Cross River, oltre che nello Stato di Zamfara nei 20km prima del confine con il Niger. In tali aree, infatti, permane molto elevato il rischio di atti terroristici o di rapimenti a danno di stranieri.

Va tuttavia segnalato che ad inizio settembre le forze di polizia hanno lanciato l'allarme secondo cui Boko Haram, i cui attacchi terroristici sono oggi concentrati nel Nord-Est del Paese, starebbe pianificando di allargare la propria minaccia terroristica all'intero Paese, compresa la città di Lagos, come conseguenza dei più recenti successi militari ottenuti dall'esercito nigeriano che sta costringendo i miliziani di Boko Haram a cercare rifugio al di fuori dei tradizionali territori di confronto. Queste Autorità hanno emesso un avviso di sicurezza nel quale hanno informato circa il concreto rischio di attentati da parte di Boko Haram in varie città nigeriane, ed in particolare ad Abuja e a Lagos, dove a settembre sono stati arrestati una trentina di terroristi. Un ulteriore avviso è stato emesso un paio di settimane dopo relativamente al pericolo di attentati nella zona del porto di Lagos.

Sebbene i maggiori attacchi terroristici si siano verificati negli Stati di Borno, Yobe, Adamawa e Gombe States, recenti gravi attentati con attacchi-bomba suicidi si sono registrati anche nelle città di Jos (Plateau State), Kano (Kano State) e Zaria (Stato di Kaduna). Altri maggiori attentati si sono registrati a Kano, Kaduna, Jos, Bauchi, Abuja e Gombe. Al riguardo, si segnala che lo scorso 2 ottobre 2015 due località (Kuje e Nyanya) non distanti dalla Capitale sono state teatro di due attentati suicidi che hanno provocato numerose vittime e feriti.

Nelle valutazioni diffuse da queste autorità gli attacchi terroristici possono avvenire



ovunque, ed i maggiori centri urbani possono rappresentare un bersaglio privilegiato. Si consiglia pertanto di evitare i luoghi affollati.

Le Autorità diplomatiche americane ad Abuja hanno recentemente diffuso un'allerta circa un possibile aumento del rischio di attentati terroristici in hotel maggiormente frequentati da stranieri, ed in particolare da occidentali, nel Paese.

Si invitano i connazionali ad esercitare la massima vigilanza in prossimità di hotel o altre località frequentate dalla comunità internazionale.

In passato, attentati hanno colpito anche i luoghi di culto, centri commerciali e altri luoghi pubblici affollati come mercati e stazioni degli autobus. Al riguardo, si attira l'attenzione sui rischi di attentato particolarmente elevato durante le festività religiose e in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza del Paese (1 ottobre).

Si raccomanda la massima vigilanza ed attenzione agli aspetti di sicurezza in ogni circostanza e comunque prima di effettuare qualsivoglia visita nel Paese o spostamento interno. Per quanto riguarda i voli interni, si suggerisce di evitare compagnie locali di non comprovata affidabilità e standard internazionali riconosciuti.

Si segnala altresì che in tutta la Nigeria è molto elevato il rischio di sequestri di persona con finalità terroristiche o di riscatto, questi ultimi in particolare nel Sud del Paese, in taluni casi conclusi tragicamente.

Nel centro sud e sud est del Paese, in particolare nel Delta del Niger, si segnala un'elevata attività criminale rivolta anche contro espatriati e imprese straniere e numerosi atti di pirateria, che si verificano in prossimità delle coste a danno di piattaforme petrolifere off-shore e di imbarcazioni commerciali e civili."

Un esaustivo elenco degli episodi terroristici e di violenza diffusa posti in essere da Boko Haram dall'anno 2012 e fino a settembre 2015, è reperibile sul sito www.ecoi.net. (*European Country of Origin Information*). Tra i documenti in argomento reperibili su detto sito si dà atto del recente ampliamento delle aree di intervento del predetto gruppo terroristico anche nel sud della Nigeria (v. ad es. Jamestown Foundation: Boko Haram Opens New Fronts in Lagos and Nigeria's Middle Belt; Terrorism Monitor Volume: 12, Issue: 25 July 2014, http://www.ecoi.net/local_link/282607/399744_en.html, nel quale si legge: "The attack in Lagos was Boko Haram's first in that city and was claimed by Boko Haram leader Abubakr Shekau, who mocked Nigerian security officers for initially saying it was a "fire



accident" (Punch [Lagos], July 14). The attack also realizes the goals of Nigerian AQIM militants, who trained in northern Mali to strike Western interests in southern Nigeria (Vanguard [Lagos], June 7, 2013). The attack was not without forewarning: in the last six months Shekau threatened to attack southern Nigeria three times, Nigerian security forces arrested more than 1,000 Boko Haram suspects in Rivers, Imo, Bayelsa and Abia states in the Niger Delta and in the month prior to the attack Nigeria's National Information Center and the U.S. Department of State warned of an attack in Lagos (Vanguard [Lagos], January 28; BBC Hausa, February 11; Punch [Lagos], June 18; AFP, May 3). As a result of the attack in Lagos, there are now three active zones of operation for Boko Haram: The border region between Borno State and northern Cameroon, where Boko Haram maintains a safe haven to train militants, hold hostages-for-ransom and launch attacks; The Middle Belt, where Boko Haram is carrying out nearly weekly bombings of churches, malls and government facilities; and Southern Nigeria, where a network of militants is emerging that likely includes Muslims from southern Nigerian ethnic groups ...").

Si aggiunga che la situazione di estrema difficoltà che vive ormai da anni la Nigeria si caratterizza per il fatto che la popolazione è esposta a possibili vessazioni, torture e violenze anche da parte degli organi di polizia e quindi non solo da parte di appartenenti a gruppi terroristici (v. ancora rapporti 2013 e 2014 dell'associazione umanitaria Amnesty International). Nelle suddette fonti si legge che taluni dei crimini di sangue di detto gruppo terroristico contro i civili hanno uno sfondo religioso. *"Il gruppo (Boko Haram) ha attaccato stazioni di polizia, caserme, chiese, edifici scolastici e sedi di giornali e ha ucciso religiosi e fedeli di religione musulmana e cristiana, politici e giornalisti, oltre che poliziotti e soldati".* Anche il rapporto 2015 di Amnesty International descrive il modo in cui il governo nigeriano, in risposta alle minacce terroristiche contro la sicurezza, ha invece adottato tattiche draconiane e repressive: *"in Nigeria, comunità già terrorizzate da anni da Boko haram sono state ulteriormente esposte alla violenza da parte delle forze di sicurezza, che hanno compiuto uccisioni extragiudiziali, arresti arbitrari di massa e torture.*

Da tutto ciò discende la necessità di assicurare al ricorrente un forma di protezione avverso il pericolo a cui andrebbe in contro rientrando nel suo Paese. Tuttavia, dal tale pericolo non si può far derivare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria in favore del ricorrente, per le ragioni in precedenza esposte.



Purtuttavia dal drammatico sviluppo che, anche nella zona centrale e meridionale della Nigeria, ha conosciuto negli ultimi mesi l'attività dei gruppi terroristici di ispirazione islamica, colpevoli di quotidiani massacri di nigeriani, per la gran parte di fede cristiana, e attentati indiscriminati – e per l'escalation di violenza diffusa in tutto il territorio anche da parte delle autorità emerge il concreto ed effettivo pericolo del ricorrente di essere esposto a rappresaglie in ipotesi di rimpatrio, in considerazione della condizione di particolare vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi anche per la sua condizione di espatriato e per la fede cattolica professata.

Nel caso in esame, inoltre, il ricorrente, ha documentato di essersi quantomeno integrato in Italia, frequentando un corso di alfabetizzazione in lingua italiana e riuscendo a trovare un'occupazione lavorativa, sia pure con contratto di apprendistato.

Tanto basta a riconoscere la sussistenza di seri motivi di carattere umanitario (art. 5 D.L.vo 286/1998).

Sussistendone i presupposti, ammette il ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.

La soccombenza del ricorrente sulla domanda principale giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _____ in Nigeria, con ricorso depositato il 2.03.2015, applicato l'art.35 del decreto legislativo n. 25/2008 e l'art.702 bis c.p.c., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 286/98;

2) spese compensate.

Così deciso in Bari, addì 1 luglio 2016

Il Giudice

